

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Il soggetto che ha dato attuazione ad un'ordinanza cautelare può ottenere la liquidazione delle spese mediante un'ingiunzione di pagamento?**

Con riferimento alla questione della sussistenza della facoltà del soggetto che abbia dato attuazione ad un'ordinanza cautelare (come ad esempio un provvedimento d'urgenza ex [art. 700 c.p.c.](#)), di ottenere la liquidazione delle spese relative alla predetta fase mediante l'ingiunzione di pagamento, secondo il combinato disposto degli [artt. 611 e 633 c.p.c.](#), non appare più attuale la risposta assolutamente negativa fornita dalla giurisprudenza in relazione al rito cautelare uniforme vigente prima della novella apportata dalla l. 80/2005; difatti, il procedimento di merito, nel caso di ricorso ex [art. 700 c.p.c.](#) o comunque di provvedimenti cautelari cd. anticipatori, oggi non è più necessario, ma solo eventuale, sicché non sussiste necessariamente un giudizio nel quale la liquidazione delle spese anche dell'attuazione possa trovare cittadinanza. Ne consegue che l'istanza per ottenere la liquidazione delle spese in questione, per dare coerenza al sistema, deve necessariamente ascriversi al modello procedimentale di cui all'[art. 669 duodecies c.p.c.](#), laddove il giudice competente (monocratico o collegiale, a seconda dei casi) provvederà a verificare l'intervenuta chiusura della fase attuativa e a liquidare le spese anticipate dall'istante, senza necessità di applicazione in via analogica del disposto dell'[art. 614 c.p.c.](#), o comunque di quello degli [artt. 633 e ss. c.p.c.](#)

**Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 26.2.2016**

...omissis...

## Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 614 c.p.c., la sig.vvvvvvR. chiedeva di ingiungere ai resistenti, meglio indicati in epigrafe, il pagamento della complessiva somma di euro 2629,41 oltre interessi, nonché spese della procedura esecutiva ed interessi per il ritardato pagamento della somma di euro 1695,36 portata dall'atto di precetto notificato l'8 gennaio 2015.

Disposta la comparizione delle parti, dopo un primo ordine di rinnovazione della notifica, si costituivano i resistenti che eccepivano l'inammissibilità del ricorso ex art. 614 c.p.c., dovendo la domanda essere svolta nel giudizio di merito, e rappresentando di avere provveduto al pagamento di quanto dovuto ad eccezione dell'importo di euro 129,00 saldato in data 30.11.2015.

All'udienza dell'8 gennaio 2016 parte ricorrente, riconoscendo l'intervenuto pagamento di euro 3629,00, insisteva esclusivamente nel pagamento delle spese legali e delle competenze dell'ufficiale giudiziario.

L'istanza proposta involge la questione della sussistenza della facoltà del soggetto che abbia dato attuazione ad un'ordinanza cautelare (nella specie, provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.), di ottenere la liquidazione delle spese relative alla predetta fase mediante l'ingiunzione di pagamento, secondo il combinato disposto degli artt. 611 e 633 c.p.c.

Occorre evidenziare che, in relazione al rito cautelare uniforme vigente prima della novella apportata dalla l. 80/2005, la risposta giurisprudenziale al quesito era assolutamente negativa, rimettendosi la liquidazione delle spese dell'attuazione al giudizio di merito che seguiva all'istanza cautelare in caso di accoglimento della stessa (cfr. sul punto, funditus, Cass. 7922/2007).

Ritiene questo Collegio che tale indirizzo non sia più attuale a seguito della Novella stessa posto che il procedimento di merito, nel caso di ricorso ex art. 700 c.p.c. o comunque di provvedimenti cautelari cd. anticipatori, non è più necessario, ma solo eventuale, sicché non sussiste necessariamente un giudizio nel quale la liquidazione delle spese anche dell'attuazione possa trovare cittadinanza (così Tribunale Salerno, sez. III, 23/10/2008).

Ne consegue che l'istanza come quella in esame, per dare coerenza al sistema, debba necessariamente ascriversi al modello procedimentale di cui all'art. 669 duodecies c.p.c, laddove il giudice competente, (monocratico o collegiale, a seconda dei casi) provvederà a verificare l'intervenuta chiusura della fase attuativa e a liquidare le spese anticipate dall'istante, senza necessità di applicazione in via analogica del disposto dell'art. 614 c.p.c., o comunque di quello degli artt. 633 e ss. c.p.c.

A ragionare diversamente, si imporrebbe infatti, alla parte che ha anticipato le spese di attuazione dell'ordinanza cautelare, di introdurre il giudizio di merito esclusivamente per la liquidazione delle spese stesse.

Né osta ad una simile conclusione la circostanza che il testo dell'art. 669 duodecies c.p.c. (non inciso dalla riforma) continui a prevedere (cfr. ultimo periodo) che "ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito" perché ove allo stesso si volesse attribuire il significato di imporre al soggetto comunque vittorioso di introdurre il giudizio di merito solo per la liquidazione delle spese, si adotterebbe una soluzione che andrebbe a svilire la logica deflattiva della Novella del procedimento cautelare uniforme e che sarebbe contrastante coi canoni costituzionali della ragionevole durata del processo (così Tribunale Salerno, sez. III, 23/10/2008).

Ciò posto in rito, quanto al merito dell'istanza, va evidenziato che i resistenti hanno rappresentato di avere provveduto ogni mese a fare un bonifico di euro 500,00 in favore dell'istante, non essendo a conoscenza dell'importo totale dovuto che non era stato preventivamente determinato.

Tale allegazione trova conferma nella produzione documentale e nello stesso riconoscimento da parte istante, all'udienza dell'8 gennaio 2016, dell'intervenuto pagamento delle somme dovute ad esclusione delle spese legali e delle competenze dell'Ufficiale giudiziario.

Dalle emergenze documentali si evince inoltre che, al momento del deposito del ricorso (22 luglio 2015), già erano stati effettuati bonifici per euro 1500,00 e che, al momento della notifica, già era stato versato l'intero importo ad eccezione del residuo di euro 129,00 saldato in data 30.11.2015.

Ne consegue che resta da vagliare unicamente la richiesta di pagamento delle spese legali e delle competenze dell'Ufficiale giudiziario così come richiesto dal procuratore della ricorrente in sede di udienza.

Quanto alle prime, va evidenziato che, nella sua nota spese, il procuratore chiede il pagamento degli onorari relativi al giudizio n. 284/2015 RGES, svoltosi davanti al giudice dell'esecuzione che ha dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza, non essendo competente. Appare evidente che tali onorari non possono essere riconosciuti posto che altrimenti si farebbe gravare sui resistenti l'errore dell'istante nella scelta dell'azione ( ugualmente per le spese di iscrizione a ruolo).

Vanno riconosciute unicamente le competenze dell'Ufficiale giudiziario che sono determinate in euro 261,80( cfr. verbali prodotti).

Quanto agli onorari del presente procedimento, alla luce di quanto esposto sull'intervenuto pagamento di quanto dovuto dai resistenti, se ne dispone la compensazione integrale.

p.q.m.

Visto l'art. 669 duodecies c.p.c.;

1. Dichiara chiusa la fase attuativa dell'ordinanza del Collegio del 10 maggio 2013 e del 3 dicembre 2014;
2. Condanna i resistenti in solido al pagamento a favore dell'istante di euro 261,80, quali competenze dell'Ufficiale giudiziario, rigettando le ulteriori richieste;
3. Compensa le spese della presente fase.

Notifiche ed adempimenti di rito a cura della cancelleria.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della seconda sezione, in data 12 febbraio 2016

Il giudice estensore

Dr.ssa Francesca Rosaria Plutino

Il Presidente

Dr.ssa Patrizia Morabito